

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 14/2017: Sicurezza delle città. S. 2754 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	112
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	124
Delega al Governo per il codice dello spettacolo. S. 2287-bis Governo (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) ....	115
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	126
Politiche spaziali e aerospaziali. Nuovo testo S. 1110 e abb. (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	117
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129
Fanghi depurazione agricola. S. 2323 Orellana (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	118
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	131
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	120
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	134
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	122
AVVERTENZA .....	123

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

**La seduta comincia alle 8.**

**DL 14/2017: Sicurezza delle città.**

**S. 2754 Governo, approvato dalla Camera.**  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2754, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 8 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.

La Camera, nella seduta del 16 marzo 2017, ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo.

Il decreto-legge è articolato in due Capi.

Il Capo I, recante disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, è a sua volta suddiviso in due sezioni, la prima relativa alle misure sulla sicurezza integrata (artt. 1-3), la seconda relativa alle misure sulla sicurezza urbana (artt. 1-8).

Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell'esame alla Camera, tra le modificazioni apportate dalla Camera medesima al Capo I, segnala le seguenti:

all'articolo 1, mediante l'aggiunta di un apposito comma (comma 2-*bis*), è stato previsto che concorrano alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

all'articolo 2, sono stati individuati i settori di intervento, nell'ambito dei quali le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata provvedono a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, si tratta dei seguenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio (per gli aspetti di interesse); interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia. Nel corso dell'esame presso la Camera è stato, altresì, previsto – tramite

l'aggiunta del comma 1-*bis* - che le richiamate linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;

all'articolo 3, comma 3, è stato specificato che gli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, programmati dallo Stato, sono anche finalizzati al rafforzamento dei presidi medesimi nelle zone di disagio e di maggiore criticità;

all'articolo 4, in cui sono individuate alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana, è stato precisato che la riqualificazione deve essere intesa anche come riqualificazione « urbanistica, sociale e culturale »; inoltre il « rispetto della legalità » è stato definito quale « cultura »;

all'articolo 5, comma 2, tra gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana, è stato previsto che, nelle attività di contrasto della criminalità diffusa e predatoria, siano anche coinvolte le reti territoriali di volontari, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. Nelle medesime attività di contrasto alla criminalità sono stati, inoltre, previsti l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza. Sempre tra gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana è stato, infine, aggiunto quello di promuovere l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

con riferimento al medesimo articolo 5, sono, inoltre, stati aggiunti i commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, nei quali, tra l'altro, si è provveduto a specificare che i patti per

l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco tengono conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rappresentative. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, si è provveduto, altresì, ad autorizzare la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse. Al riguardo osserva che, nonostante il coinvolgimento assicurato alla Conferenza Stato-Città (articolo 5, comma 1) nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana – i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza – non si è ritenuto di riconoscere al medesimo organismo un ruolo anche con riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse a tal fine destinate;

all'articolo 6, è stato previsto che la partecipazione al Comitato metropolitano per la sicurezza urbana non comporti rimborsi di spese;

all'articolo 7, è stato aggiunto un apposito comma (comma 1-*bis*) recante disposizioni volte ad incentivare l'apporto dei soggetti privati alle azioni di sicurezza urbana. In particolare, esso prevede che gli accordi e i patti stipulati al fine di migliorare il controllo e la valorizzazione del territorio possano riguardare progetti proposti da alcune categorie di soggetti privati specificamente enumerate nella disposizione medesima. Viene, inoltre, disposto che, a decorrere dall'anno 2018, i comuni possano deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti privati che assumono a proprio carico parte degli oneri di investimento, di manuten-

zione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati attivati sulla base degli accordi e dei patti conclusi per la valorizzazione del territorio. Al comma 2 del medesimo articolo 7 è stata prevista l'applicabilità, ove possibile, anche delle previsioni di cui all'articolo 119 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. È stato aggiunto, inoltre, un apposito comma (comma 2-*bis*) diretto a consentire, per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana. Sono stati, infine, aggiunti quattro commi volti a dettare una più dettagliata disciplina del personale di polizia locale in tal modo assunto. Vi si prevede, tra l'altro, la corresponsione a tale personale dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizi e viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione di tali benefici;

all'articolo 8 – che introduce modifiche al TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza – è stata introdotta la possibilità di adottare ordinanze *extra ordinem* con riferimento alla urgente necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado anche dell'ambiente e del patrimonio culturale. Inoltre, è stata collocata all'interno del TUEL (come comma 7-*ter* all'articolo 50) la disposizione, già prevista nel testo originario del decreto-legge, secondo cui – nelle materie

nelle quali il sindaco è legittimato ad intervenire con ordinanza in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti – i comuni possano anche ricorrere alla loro potestà regolamentare.

Il Capo II, recante disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, è costituito dagli articoli da 9 a 18.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al Capo II, segnala le seguenti:

all'articolo 9, comma 2, tra le categorie di soggetti per i quali è disposta la sanzione dell'allontanamento a tutela della fruizione di determinate infrastrutture, sono stati inseriti i soggetti che esercitano l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Al comma 3 è stato precisato che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e sono state aggiunte all'elenco di tali aree le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari;

all'articolo 10 è stato previsto che nell'ordine di allontanamento vengano riportate le motivazioni sulla base delle quali esso è stato adottato;

all'articolo 11 – recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili – è stato precisato che nell'impiego della forza pubblica per lo sgombero sia mantenuta ferma la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale. È stato, inoltre, introdotto un apposito comma (comma 3-*bis*), al fine di prevedere che il sindaco, in presenza di minorenni o persone meritevoli di tutela, in relazione alle condizioni igienico-sanitarie, possa dare disposizioni in deroga al

divieto di attivazione dei servizi pubblici negli alloggi occupati abusivamente e al divieto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli occupanti abusivi dei medesimi alloggi;

è stato inserito un articolo 12-*bis* volto ad estendere il potere di sospensione delle licenze degli esercizi pubblici, conferito al questore dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche alle licenze degli esercizi di vicinato;

all'articolo 14 – recante disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo alle Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, a tale scopo, di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato – è stato aggiunto un comma (comma 1-*bis*) al fine di subordinare l'attivazione di tali procedure concorsuali alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste;

è stato inserito un articolo 16-*bis* volto ad inasprire le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 15-*bis*, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il codice dello spettacolo.**

**S. 2287-*bis* Governo.**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7<sup>a</sup> Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, sul disegno di legge S. 2287-*bis*, recante « Delega al Governo per il codice dello spettacolo », risultante dallo stralcio del disegno di legge S. 2287, recante « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali ».

Il disegno di legge in esame – collegato alla manovra di finanza pubblica – si compone di un solo articolo suddiviso in sei commi.

Il comma 1 conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresì, delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività.

Il comma 2 enuncia i principi e criteri direttivi di carattere generale, cui i decreti legislativi sono tenuti a conformarsi, tra i quali si rammentano: l'adeguamento al riparto di competenze legislative e amministrative previsto, rispettivamente, dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale intervenuta; la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e la loro armonizzazione con quelli degli altri enti territoriali; l'introduzione di adeguati

strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Il comma 3 detta specifici ulteriori principi e criteri direttivi per le fondazioni lirico-sinfoniche, tra i quali si ricordano: il completamento del percorso di riforma avviato con il richiamato decreto legislativo n. 367 del 1996, volto alla semplificazione organizzativa delle fondazioni esistenti, alla riduzione dei loro costi e al rafforzamento del controllo sulla gestione economico-finanziaria affidata esclusivamente al sovrintendente; la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, ai fini sia del miglioramento dei risultati della gestione e della qualità dell'attività artistica, sia del coinvolgimento di risorse provenienti da soggetti privati ovvero da altri soggetti pubblici, ivi inclusi gli enti locali; si rileva, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere espressamente – alla lettera c) del comma in esame – che la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale sia effettuata previa intesa in sede di Conferenza unificata. Costituisce, inoltre, uno specifico criterio direttivo l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali. I decreti legislativi sono, infine, chiamati a consolidare il percorso di risanamento avviato dalle fondazioni sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 91 del 2013, cd. « valore cultura ».

Il comma 4 detta specifici ulteriori principi e criteri direttivi per i settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, tra i quali si ricordano: la razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, promuovendo, tra l'altro, l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati; la destinazione

di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; l'individuazione delle modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione; la revisione della normativa con attenzione ai seguenti profili: per le attività musicali, l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali e complessi strumentali); per le attività di danza, la revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza; in tema di attività circensi, la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali; al fine di favorire la partecipazione dei privati al sostegno del settore, l'ampliamento ad ulteriori ambiti di attività delle previsioni in materia di crediti d'imposta; l'introduzione di misure di semplificazione delle procedure per la vendita dei titoli d'accesso, nonché dei procedimenti autorizzativi allo svolgimento di pubblici spettacoli.

Il comma 5 reca disposizioni relative al procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il comma 6 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possano essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti

legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure per essi stabilite.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Politiche spaziali e aerospaziali.**

##### **Nuovo testo S. 1110 e abb.**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul testo unificato n.3 dei disegni di legge A.S. 1110 e abbinati in materia di politiche spaziali e aerospaziali.

Ricorda che la Commissione si era già espressa, in data 11 marzo 2015, su un precedente testo unificato.

Il provvedimento, costituito da 6 articoli, attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato (articolo 1) ed istituisce il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale (articolo 2).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, dal Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), anche dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Quanto ai compiti del Comitato, essi sono definiti al comma 4. Fra questi, segnala che esso:

definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; approva il « Documento strategico di politica spaziale nazionale » che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'ASI con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e normativamente individuati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di

servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano; elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i relativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali; predispone, con cadenza annuale, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano, rispettivamente, interventi di modifica del decreto legislativo n.128 del 2003 di riordino dell'ASI, modifiche allo Statuto dell'ASI, disposizioni transitorie, nonché abrogazioni di disposizioni incompatibili con il disegno di legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Fanghi depurazione agricola.**

##### **S. 2323 Orellana.**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13<sup>a</sup> Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2323, recante « Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ».

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in sei commi.

Il comma 1 conferisce delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque, provocati dai fanghi, definiti, dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 99, come « residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue » provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano « sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione », e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

Il comma 2 reca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 1:

a) la revisione delle metodologie e dei valori indicati negli allegati al richiamato decreto legislativo n. 99 del 1992, tale da garantire: la predisposizione di un elenco di fanghi per i quali risultino ammissibili il trattamento e lo spandimento; l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti – con particolare riguardo ai metalli pesanti e farmaci – che devono essere soggette a controllo; la registrazione dell'origine del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi; l'obbligo di rilevare la presenza di farmaci quando i fanghi provengano da impianti di depurazione civile; la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;

b) l'introduzione di specifici sistemi di controllo sulle acque superficiali e sotterranee;

c) l'equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione ai fanghi da depurazione in agricoltura;

d) l'obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento. A tal fine si specifica che il campionamento debba essere effettuato in contraddittorio con i competenti organi di controllo;

e) l'incremento della tutela concernente i fenomeni di spargimento e di utilizzo dei fanghi, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente;

f) l'emanazione di linee guida volte ad assicurare una normativa regionale omogenea sul territorio nazionale. Al riguardo ricorda che il Rapporto 2015 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura ha evidenziato come le Regioni abbiano adottato specifiche soluzioni allo scopo di migliorare la protezione del suolo, in attuazione delle competenze anche normative ad esse conferite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 92 del 1999. In particolare il comma 1, numero 2), del richiamato articolo 6 prevede che le Regioni stabiliscano « ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento ». In attuazione del principio di leale collaborazione parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione delle linee guida in argomento;

g) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del



mare di una banca dati nazionale nella quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;

h) l'individuazione di meccanismi e procedure che assicurino un completo ed efficace controllo degli spandimenti di fanghi;

i) l'accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo per gli enti locali sul cui territorio si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati.

Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi in questione, disponendo che essi siano adottati su proposta del Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. Viene, altresì, disposto che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 4 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 5 prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi – il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi.

Il comma 6 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.**

**Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb..**

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (AUT-PSI-MAIE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura, si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.

Ricorda che la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa europea e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

L'articolo 2 prevede che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e

di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

L'articolo 3 individua nelle autorità locali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

Quanto alle finalità, il comma 2 dell'articolo 1 definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Il comma 3 equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

L'articolo 5 prevede che il Ministero adotti il Piano nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: *a)* agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; *b)* sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; *c)* incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; *d)* monitorare l'andamento del settore; *e)* migliorare il sistema di controllo e di certificazione; *f)* incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; *g)* incentivare la ricerca.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanzia-

mento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo.

L'articolo 6-bis prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali opera il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore, mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di: 1) distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla Regione di appartenenza; 2) intese di filiera (articolo 10) volte a: valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione; garantire la tracciabilità; promuovere le attività connesse; e agevolare lo sviluppo dei distretti biologici. Le intese possono prevedere accordi per una programmazione della produzione o per

un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero previa verifica della compatibilità comunitaria; 3) organizzazioni di produttori biologici (articolo 11), che sono riconosciute dalle Regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute; 4) organizzazioni interprofessionali (articolo 12), aventi la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.

L'articolo 13 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà di sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scam-

bio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

L'articolo 14 reca le abrogazioni.

L'articolo 15 prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.**

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Ministro Costa per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**DL 14/2017: Sicurezza delle città.**  
**(S. 2754 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2754, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città »;

richiamato il proprio parere espresso in data 8 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo, grazie alle quali è stata, tra l'altro, recepita la seconda delle condizioni posta da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato, e « polizia amministrativa locale », di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*);

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni delle politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato, altresì, che:

l'articolo 5 prevede, nelle attività di contrasto della criminalità diffusa e predatoria, la possibilità di ricorrere alla installazione di sistemi di videosorveglianza, a copertura delle cui spese, sostenute dai comuni, è stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse;

ritenuto in proposito opportuno riconoscere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse medesime, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla stessa conferito nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana (ai sensi dell'articolo 5, comma 1), i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

considerato inoltre che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;

ritenuto infine opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 5, comma 2-quater, si valuti l'opportunità di riconoscere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dell'installazione dei sistemi di videosor-

veglianza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla stessa conferito nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana, i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

c) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il codice dello spettacolo.  
S. 2287-bis Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2287-bis, recante «Delega al Governo per il codice dello spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica e risultante dallo stralcio del disegno di legge A.S. 2287;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresì, delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività;

nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo

117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

in differenti pronunce (*cfr.*, *ex plurimis*, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «“le attività di sostegno degli spettacoli” sono sicuramente riconducibili alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali” affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004) (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

rilevato, altresì, che, con particolare riferimento alla delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, ha riconosciuto, con riferimento agli interventi normativi in tale ambito, che « la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della « missione » di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo »;

considerato che, per quanto invece concerne la delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla « promozione e organizzazione di attività culturali »), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati « opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali » (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;

preso atto che il provvedimento in esame dispone, al comma 5, che, nel procedimento di adozione delle deleghe legislative sia con riferimento al riordino degli enti lirici, sia con riferimento alla disciplina dello spettacolo, il coinvolgimento degli enti territoriali sia assicurato nella forma del parere della Conferenza unificata;

richiamata la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124 del 2015 (recante delega al Governo per la riorganizzazione

delle pubbliche amministrazioni) nella parte in cui essa aveva previsto solo il parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa, nell'ambito dell'*iter* di approvazione dei decreti legislativi delegati; detta sentenza per la prima volta ha esteso al procedimento legislativo di delega l'applicabilità del principio di leale collaborazione, che richiede lo svolgimento di procedure collaborative volte alla definizione condivisa degli interventi normativi su ambiti materiali in cui si intrecciano competenze legislative statali e regionali;

considerato che:

anche alla luce della richiamata sentenza n. 251, risulta opportuno assicurare, con riferimento alla delega legislativa in materia di spettacolo, in cui si registra un intreccio fra competenze legislative statali e regionali, il rispetto del principio di leale collaborazione come indicato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale;

nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

preso altresì atto che nel testo in esame non si rinviene alcuna disposizione di salvaguardia nei confronti degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano (che sono approvati con leggi costituzionali) e delle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto che la delega legislativa in materia di codice dello spettacolo sia esercitata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) sia introdotta una disposizione che precisi che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## ALLEGATO 3

**Politiche spaziali e aerospaziali.  
(Nuovo testo S. 1110 e abb.)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato N3 dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 24 gennaio 2017;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 marzo 2015 sul testo unificato dei medesimi disegni di legge adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni recate nel testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che talune disposizioni in esso recate sono riconducibili altresì alle materie « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » e « industria », la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa delle Regioni;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il

Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

rilevato che anche nel nuovo testo unificato non si rinviene, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, quello della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle Regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma

4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di integrare il succitato comma 4, inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'eserci-

zio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di garantire il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

## ALLEGATO 4

**Fanghi depurazione agricola.  
(S. 2323 Orellana)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2323, recante « Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura »;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

la revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque provocati dai fanghi, definiti – dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 – come « residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue » provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del cd. codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano « sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione », e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;

la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato

in materia di « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione);

considerato che:

la Corte costituzionale ha dato conferma di tale impostazione (tra le altre si vedano le sentenze n. 378 del 2007 e n. 10 del 2009), precisando che « in tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale » (sent. n. 104 del 2008);

per quanto concerne eventuali interferenze della potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente con la potestà legislativa regionale, la Corte ha, altresì, precisato che:

« la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore ». In considerazione della coesistenza, accanto al bene giuridico ambiente, di altri beni giuridici, corrispondenti a interessi diversi, si parla dell'ambiente « come materia trasversale ». In tali casi, la disciplina dell'ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, « viene a prevalere » ed « a funzionare come un limite » rispetto alla disciplina dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ne deriva che le Regioni e le Province autonome non « possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di

tutela ambientale stabilito dallo Stato » (tra le altre, si vedano le sentenze nn. 378 del 2007, 104 del 2008, 12 del 2009, 58 del 2015);

« la non derogabilità della normativa statale in materia ambientale « non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella 'residuale' di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale » (sentenza n. 378 del 2007). Più specificamente ai limiti inderogabili di tutela dell'ambiente posti dalla normativa statale, « le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali » (sentenza n. 30 del 2009). In particolare, nella sentenza n. 62 del 2008 si richiama il rilievo che, nel settore dei rifiuti, può assumere l'esercizio della potestà concorrente regionale in tema di tutela della salute, « ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato »;

la « particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (sentenza n. 378 del 2007);

quanto, più specificamente, alla disciplina dei rifiuti, la Corte ha asserito che « la disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualevolta sia neces-

sario verificare (...) la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi » (sentenza n. 249 del 2009). In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, si asserisce che l'attribuzione alla competenza statale in ordine all'adozione delle linee guida per gli ambiti territoriali « è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. A tal proposito occorre », tuttavia, « osservare che, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione »;

considerato, altresì, che, tra i principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega, si prevede (articolo 1, comma 2, lett. f)) l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali approvate nell'ambito di competenze definite dalla legge statale, sulle quali parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;

osservato altresì che, su un piano più generale, deve essere valutata l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti delegati, alla luce della sen-

tenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha riconosciuto per la prima volta l'applicabilità del principio di leale collaborazione nell'ambito dei procedimenti legislativi di delega;

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 2, lett. f), si valuti l'opportunità di prevedere che

nel decreto delegato sia introdotta una disciplina che contempli forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della procedura di emanazione di linee guida, volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;

*b)* più in generale, si valuti l'opportunità di prevedere che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. (Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica « attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra » stabiliti a livello europeo;

rilevato che la disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, incidendo *in primis* sulla materia « agricoltura », ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.), ma interessando al contempo le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007, « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. a), e), l) ed s), le materie « tutela della salute » e « alimen-

tazione », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.) nonché la materia « formazione professionale », anch'essa di competenza regionale;

considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (*ex plurimis*, sentenze n.7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003);

preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (articolo 3), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (articolo 2);

evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-ter, 11, comma 1, e 12, comma 5, che richiedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: a) determinare la quota

della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; *b)* a definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori del biologico; *c)* disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; *d)* stabilire i criteri ed i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; *e)* provvedere al riconoscimento dell'organizzazioni interprofessionali del biologico;

rilevato peraltro che un uguale coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i

prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia di competenza regionale « agricoltura »;

sottolineato infine che l'articolo 13 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, che incide direttamente sulla materia di competenza regionale « agricoltura », alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.